

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2015, n. 136

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione».

(GU n.44 del 14-11-2015)

Capo I

FINALITA' E DEFINIZIONI

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Richiamato, altresì, l'art. 26, commi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali, rispettivamente:

i Fondi SIE sono attuati mediante programmi conformi all'accordo di partenariato;

ciascun programma e' redatto dallo Stato membro o da un'Autorita' da esso designata;

spetta allo Stato membro presentare alla Commissione europea una proposta di programma;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalita' adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonche' il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalita' per provvedere a un'attuazione efficace

dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che «il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.»;

Considerato che, in attuazione al soprarichiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto «Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20» prevede l'attivazione da parte dello Stato di Programmi d'Azione Coesione 2014 - 2020 (di seguito PAC) finanziati dallo Stato ed eventualmente anche dalle Regioni;

Vista la proposta di Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 1255/2014 e le successive riformulazioni in seguito al negoziato ancora in corso con la Commissione Europea;

Atteso che, a norma dell'art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;

Ritenuto di adottare quanto prima le disposizioni attuative del POR, nelle more della definizione delle procedure di approvazione del programma, con l'obiettivo di poter attivare i bandi in tempi ravvicinati rispetto all'approvazione del programma;

Rilevato che la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14/2015, nelle more di approvazione del POR FESR 2014 - 2020, istituisce il fondo fuori bilancio per la gestione del Programma e del PAC e demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo, la ripartizione delle funzioni fra l'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;

Vista la deliberazione 29 maggio 2015 n. 1052 con la quale la Giunta ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione n. 1213 del 26 giugno 2015 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Decreta:

1. E' emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

(Omissis).

Art. 1

Finalita'

1 Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC) in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014 - 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

Art. 2

Definizioni

1 Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il POR, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);

b) Accordo di Partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della "governance" a piu' livelli, che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorita' nonche' le modalita' di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e emanato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 in seguito a negoziato con lo Stato;

c) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma o POR) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in corso di approvazione dalla Commissione europea che contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale; il Programma si articola in assi prioritari, priorita' d'investimento e azioni;

d) Asse prioritario: insieme di uno o piu' obiettivi tematici di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 declinabili in una o piu' delle priorita' di investimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006);

e) Priorita' d'investimento: le misure definite all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) Azione: le specifiche attivita' previste dal Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorita' d'investimento;

g) Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC): insieme di interventi complementari rispetto al Programma, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 e cofinanziati dallo Stato o dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

h) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilita' connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;

i) Autorita' di gestione: e' l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1, e dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'art. 6, comma 2, del presente regolamento. Tale organismo e' individuato dal «regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

j) Autorita' di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1, e dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma detta Autorita' e' individuata dal «regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

l) Autorita' di audit: l'organismo responsabile delle attivita' di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma di cui all'art. 123, paragrafo 4, e all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma tale organismo e' individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

m) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma. Tale organismo e' individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

n) Organismi intermedi: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorita' di gestione, di certificazione, delle Strutture regionali attuatrici o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o) Autorita' ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013 n. 678, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinche' sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;

p) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorita' di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilita', che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o piu' priorita' correlate a

ciascun Asse del Programma; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione e' costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

q) Fondo: il Fondo «POR FESR 2014 - 2020», gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, e istituito con l'art. 1 della legge regionale n. 14/2015;

r) Sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, volto a garantire l'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 30 del Regolamento (UE) n. 966/2012;

s) Sistema informativo del Programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'Autorita' di gestione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, registra anche gli scambi di informazioni tra i beneficiari, l'Autorita' di gestione, il Soggetto pagatore, le Strutture regionali attuatrici, gli Organismi intermedi, l'Autorita' di certificazione, l'Autorita' di audit e l'Autorita' ambientale che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3

Trasferimenti in favore del Fondo

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015 in favore del Fondo e' attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, secondo le modalita' previste dall'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1, avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.

3. Al Fondo sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi prioritari del Programma e del PAC, ivi compresi gli oneri fiscali.

Art. 4

Modalita' di funzionamento e di utilizzazione del Fondo

1. Il Fondo e' dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed e' gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilita' del medesimo.

3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma e dal PAC.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle

amministrazioni dello Stato) e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041» e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo del Programma di cui all'art. 2, lettera s).

6. Le comunicazioni fra il Soggetto pagatore e gli Organismi del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera r), avvengono tramite il sistema di scambio e di registrazione elettronico di dati di cui all'art. 2, lettera s).

7. Le Autorita' di gestione, di certificazione e di audit hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel sistema di cui all'art. 2 lettera s).

Art. 5

Comunicazione delle esigenze finanziarie

1. Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente al Soggetto pagatore, secondo le modalita' dallo stesso stabilite, le esigenze finanziarie di propria competenza attraverso il sistema informativo del Programma di cui all'art. 2, lettera s).

2. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilita' di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi.

3. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola Struttura o Organismo eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse Strutturate ai sensi del comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorita' di gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facolta' di non procedere al pagamento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Art. 6

Funzioni dell'Autorita' di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi

1. Nel rispetto dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 e successive modifiche e integrazioni, le funzioni dell'Autorita' di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, con riferimento al Programma e al PAC, quanto non diversamente previsto dalle specifiche disposizioni nazionali del PAC stesso, sono specificate nei commi da 2 a 6.

2. Le funzioni dell'Autorita' di gestione sono:

a) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR e del PAC, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle Strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;

b) elaborare, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma e del PAC che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua piu' efficace ed efficiente gestione;

c) organizzare e condurre le attivita' del Comitato di sorveglianza;

d) predisporre, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;

e) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;

f) elaborare e presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finale di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

g) organizzare le attivita' di valutazione del Programma e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 presentando il piano di valutazione di cui all'art. 114 Reg. (UE) n. 1303/2013 al Comitato di sorveglianza;

h) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera r), per quanto di competenza dell'Autorita' di gestione, a cui tutte le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi devono attenersi;

i) predisporre, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;

j) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;

k) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarita' e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'art. 122, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

l) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate secondo quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dei rischi individuati;

m) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'Autorita' di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera r), anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualita', come previsto dall'Allegato III all'Accordo di Partenariato di cui all'art. 2, lettera b), al fine di una sana gestione finanziaria come richiesto dall'art. 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

n) istituire, con la collaborazione delle Strutture attuatrici e degli Organismi intermedi, il sistema informativo del Programma e del PAC di cui all'art. 2, punto s);

o) stabilire procedure affinche' tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'art. 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 2, lettera s);

p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonche' provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;

q) elaborare, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, da proporre all'Autorita' di certificazione per il successivo inoltro alla Commissione Europea e allo Stato;

r) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione Europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui al punto m), da proporre all'Autorita' di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;

s) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da inviare alla Commissione Europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilita' di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 966/2012;

t) gestire i rapporti con la Commissione Europea e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

u) coordinare i rapporti tra l'Autorita' ambientale e le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi nell'attuazione del Programma e del PAC;

v) svolgere le attivita' di informazione e pubblicita', in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonche' informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dalla Strategia stessa;

w) garantire modalita' di esame dei reclami di cui all'art. 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'Autorita' di gestione si avvale del Servizio gestione fondi comunitari.

4. Le funzioni delle Strutture regionali attuatrici sono:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, punto d) secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;

b) elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza di cui al comma 2, punto d) e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorita' d'investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) garantire la corretta gestione finanziaria delle attivita' di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorita' di gestione;

d) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformita' con i criteri di selezione di cui al comma 2, punto d) e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale;

e) accertare che il beneficiario abbia la capacita' amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformita' a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

g) accertare, secondo le procedure definite dall'Autorita' di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei

prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformita' delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;

h) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

i) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorita' di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicita' sono responsabili;

j) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le «check list» e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorita' di certificazione;

k) collaborare alle attivita' di valutazione del Programma;

l) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attivita' di propria competenza, attraverso le attivita' di cui ai punti i) e j);

m) fornire all'Autorita' di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

n) concorrere con l'Autorita' di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o) applicare le procedure stabilite dall'Autorita' di gestione, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarita' e di recupero degli importi indebitamente versati;

p) monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la correttezza e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo e' riferito;

q) provvedere affinche' sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

r) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i «target» previsti nel «Performance Framework» ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

s) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformita' alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi;

t) garantire la supervisione sulle attivita' delegate agli Organismi intermedi.

5. Gli Organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a r), individuate e delegate con la convenzione di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice competente.

6. L'Organismo intermedio e' direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

Art. 7

Procedure

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, individua la metodologia e i criteri usati per la

selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e del PAC.

2. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, approva e modifica il piano finanziario analitico del Programma e del PAC, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:

a) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonche' degli Organismi intermedi;

b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle Strutture regionali attuatrici e in cui la Regione risulta beneficiario;

c) individua gli strumenti normativi di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 14/2015, assegnando le relative risorse;

d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

4. Qualora il piano finanziario di cui al comma 2 non dispone la ripartizione delle risorse per Servizio, i Direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate alle azioni gestite da piu' Servizi, ai Servizi medesimi anche fra le diverse linee di intervento, ove presenti, nell'ambito della medesima azione. Nel caso di azioni articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove necessario, i direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate all'attivita' fra le linee di intervento medesime. La ripartizione delle risorse e gli atti di approvazione sono inseriti nel sistema informativo del Programma.

Art. 8

Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

1. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorita' di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione della spesa certificabile nelle annualita' di attuazione del Programma assegnando a ciascuna Struttura il relativo «budget» minimo annuale. La pianificazione di spesa tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei «target» intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento e puo' essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma. Al fine di una corretta ripartizione del «budget» di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessita' delle attivita' finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.

2 Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorita' di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione dei «target» intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del Programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assegnando a ciascuna Struttura il relativo «target» da raggiungere entro la scadenza del 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.

3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui ai commi 1 e 2 puo' essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma.

4. L'Autorita' di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei "target" intermedi e finali di risultato del Programma di cui ai commi 1 e 2 e attivano

tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dal Programma oltre che al pieno utilizzo delle risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Art. 9

Definizione di gestione ordinaria

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Art. 10

Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC.

2. Gli atti di rideterminazione dell'impegno di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilita' del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attivita' da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7, comma 4.

4. I Direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali e' assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale).

6. Gli Organismi intermedi operano, sotto la propria responsabilita', l'impegno delle risorse finanziarie sul Fondo, la rideterminazione dello stesso impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 11

Autorizzazione dei pagamenti

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del Programma l'atto di cui al comma 2.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento e' costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il

regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art. 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli strumenti attuativi del Programma e del PAC.

3. In coerenza con il disposto di cui all'art. 131, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi inviti e dalle Strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma di cui all'art. 8 e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita.

6. Gli Organismi intermedi autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 12

Pagamenti

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'art. 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle verifiche di cui all'art. 11, comma 1, e alle specifiche disposizioni per il pagamento definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

3. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Art. 13

Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del Programma i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere comunicati al Soggetto pagatore.

3. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema informativo inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Art. 14

Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore

1. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 3, lettera c), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei «target» di spesa annuali indicati dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del Programma e gli adempimenti di cui agli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'Incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera a);

c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'art. 12, comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano

revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'art. 10, comma 4, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

Art. 15

Rapporti con Organismi intermedi

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e l'Amministrazione regionale, ovvero con le Strutture regionali attuatrici e il Soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma e del PAC loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'art. 2, punto 18), e dall'art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La responsabilità finanziaria per le attività delegate rimane in capo agli Organismi intermedi.

3. Le Strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'art. 6 comma 4 lettera t).

4. Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, con decreto del Direttore centrale competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a).

5. I Direttori di servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il Soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'art. 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi sono definiti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani